

IL FORO AMMINISTRATIVO

ISSN 2254-2799

RIVISTA MENSILE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Vol. I - Giugno 2014

6

DIRETTA DA

GIORGIO GIOVANNINI, ALBERTO ROMANO, MARIA ALESSANDRA SANDULLI

Si segnalano all'attenzione del lettore

- Cons. St., ad. plen., 20 giugno 2014, n. 14, secondo cui, in materia di affidamento di lavori pubblici, dopo la stipula del contratto, le pp.aa. possono sottrarsi al vincolo negoziale solo attraverso l'esercizio del recesso e non mediante la revoca dell'aggiudicazione 1671
- Cons. St., ad. plen., 25 giugno 2014, n. 15, che in caso di mancata tempestiva ottemperanza al giudicato, afferma l'applicabilità dell'istituto della penalità di mora anche allorché la decisione abbia avuto ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria 1675
- Cons. St., sez. III, 17 giugno 2014, n. 3057, sull'istituto dell'avvalimento di garanzia 1684
- Cons. St., sez. IV, 4 giugno 2014, n. 2856, in tema di decorso e di interruzione della prescrizione del diritto al risarcimento per provvedimento amministrativo illegittimo e sui vincoli imposti all'Amministrazione in sede di rideterminazioni successive a pronuncia di annullamento 1689
- Cons. St., sez. V, 23 giugno 2014, n. 3130, sui rapporti tra gli accordi siglati dalle amministrazioni e il diritto comunitario 1737
- Cons. St., sez. VI, 3 giugno 2014, n. 2837, che definisce gli estremi della intesa anticoncorrenziale e del correlativo mercato rilevante 1746
- Cons. St., sez. I, 4 giugno 2014, n. 594/14, in materia di applicazione della disciplina sulle quote di genere alle società partecipate da amministrazioni pubbliche 1772
- Tar Lazio, Roma, sez. II-bis, 4 giugno 2014, n. 5921, in materia di danno da ritardo 1810
- Tar Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 17 giugno 2014, n. 564, secondo cui la curatela fallimentare non è tenuta alla bonifica di siti inquinati a seguito dell'attività del fallito 1824
- Tar Sicilia, Palermo, sez. III, 5 giugno 2014, n. 1464, che afferma la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia di risarcimento promossa dall'aggiudicatario che si sia visto annullare il provvedimento di aggiudicazione 1849
- Tar Sicilia, Catania, sez. I, 5 giugno 2014, n. 1629, sull'impugnazione degli atti emessi dal commissario ad acta a seguito della sentenza che abbia esclusivamente statuito l'obbligo dell'amministrazione di provvedere 1854

che al relativo procedimento debbano applicarsi le norme generali sulla partecipazione procedimentale. Pertanto, restando ferme le particolari norme che regolano la formazione dell'attività di pianificazione e di programmazione, sono evidenti le ragioni per cui la disciplina di cui al d.l. n. 1 del 2012 non ha introdotto il diritto di partecipazione in capo ai titolari di farmacie già insediati; essi non sono destinatari diretti del provvedimento che istituisce le nuove sedi, ma solo indiretti, tenuto conto che la scelta, inevitabilmente, si risolve in una diminuzione della loro potenziale clientela (2).

La Provincia, competente ad indire e gestire il concorso per il conferimento della sede farmaceutica, non poteva e non può individuare autonomamente il numero delle farmacie prescindendo dalla univoca volontà espressa dai Comuni, i quali conoscono assai meglio dello stesso ente provinciale sovraordinato il territorio e le esigenze della popolazione insediatavi.

(1) Cfr. Corte Cost. n. 255 del 2013 n. 255, in *Ragiufarm* 2013, 139, 28.

(2) Cfr. Cons. St., sez. III, 19 marzo 2014 n. 1363, in *Foro Amm.* 2014, 3, 789; id., 24 novembre 2012 n. 5952, in *Rass. dir. farmaceutico* 2013, 2, 291; Cons. St., sez. III, 19 settembre 2013 n. 4667, in *Foro Amm. CDS* 2013, 9, 2368.

BOLZANO

170 - Sez. I — 25 giugno 2014 — Pres. (f.f.) Falk Ebner — Est. Mosna — C. s.r.l. (avv. Egger, Biagini, Natzler) c. Galleria di Base del Brennero Brenner Basistunnel BBT SE (avv. Carbone, Pittelli).

[6328/204] Pubblica amministrazione (p.a.) - Contratti della p.a. - Inosservanza di adempimenti doverosi o norme di divieto previsti dal Codice contratti, da legge statale o dal regolamento attuativo ma sempre nella logica del *numerus clausus* - Giustifica l'esclusione, pur in assenza dell'espressa comminatoria di tale sanzione - Fattispecie. (D.lg. 12 aprile 2006 n. 163, art. 46, comma 1-bis)

L'inosservanza di un precetto imperativo o di un adempimento doveroso imposti dal codice, dalla legge statale o dal regolamento esecutivo, giustificano l'esclusione dalla gara pur in assenza dell'espressa comminatoria di tale sanzione (nella fattispecie, l'impresa aveva formulato un'offerta sostanzialmente diversa da quella prevista dal bando, in quanto disattendeva gli standard qualitativi minimi stabiliti dalla stazione appaltante per i progetti migliorativi, standard che rappresentano un elemento essenziale dell'offerta).

VENETO

743 - Sez. I — 3 giugno 2014 — Pres. Amoroso — Est. Falferi — Soc. G.e altro (avv. Clochiatti) c. Comune di Sappada (avv. E. Gaz, A. Gaz), S. (n.c.).

[6208/192] Professionisti - (Disciplina delle professioni) - Ingegneri e architetti - Riserva ai soli architetti delle prestazioni principali sugli immobili di interesse culturale - Ingegneri italiani - Ingegneri di altri paesi dell'UE - Discriminazione alla rovescia - Esclusione - Professionisti non italiani con titolo di ingegnere - Svolgimento di attività rientranti tra quelle abitualmente esercitate con il titolo di architetto - Direttiva 85/384/CEE - Condizioni - Fattispecie. (Direttiva 85/384/CEE)

In relazione alla disciplina normativa italiana che riserva ai soli architetti le prestazioni principali sugli immobili di interesse culturale, l'art. 52 del R.d. n. 2537 del 1925 (regolamento delle professioni di ingegnere e architetto) non determina — in danno degli ingegneri italiani nei confronti di ingegneri di un qualunque altro Paese dell'Unione Europea — un fenomeno di « discriminazione alla rovescia »: infatti, l'ordinamento comunitario non riconosce a tutti gli ingegneri di Paesi dell'UE diversi dall'Italia (con esclusione dei soli ingegneri italiani) l'indiscriminato esercizio delle attività tipiche della professione di architetto (tra cui le attività relative ad immobili di interesse storico-artistico), ma, al contrario, giusta la normativa comunitaria, l'esercizio di tali attività — in regime di mutuo riconoscimento — sarà consentito ai soli professionisti che (al di là del nomen iuris del titolo posseduto) possano vantare un percorso formativo adeguatamente finalizzato all'esercizio delle attività tipiche della professione di architetto; pertanto, anche volendo ammettere che un professionista non italiano con titolo di ingegnere sia legittimato, in base alla normativa del paese d'origine, a svolgere attività rientranti tra quelle abitualmente esercitate con il titolo di architetto, ciò non è sufficiente a determinare ex se una « discriminazione alla rovescia », atteso che, in forza della direttiva 85/384/CEE, l'esercizio di tali attività sarà possibile (non sulla base del mero possesso del titolo di ingegnere, ma) in quanto tale professionista non italiano avrà seguito un percorso formativo adeguato ai fini dell'esercizio delle attività abitualmente esercitate con il titolo di architetto (nella fattispecie, relativa alla procedura di affidamento della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione lavori ristrutturazione di un fabbricato comunale ex museo, il Collegio ha concluso che un ingegnere non avrebbe potuto partecipare alla procedura per mancanza del requisito consistente nel possesso del titolo di architetto) (1).

(1) Cons. St., sez. VI, 9 gennaio 2014 n. 21, in *Foro Amm.* 2014, 1, 141 (s.m.).

746 - Sez. I — 3 giugno 2014 — Pres. Amoroso — Est. Coppari — A. (avv. Comba, Chiosso, Creuso) c. Comune di Verona (avv. Caineri, Squadroni, Michelin), C. (avv. Maccaroni, Venturi, Cena).

[6328/204] Pubblica amministrazione (p.a.) - Contratti della p.a. - In genere - Gare d'appalto - Soggetti ammessi - Consorzi tra imprese artigiane - Art. 34, comma 1, lettera b), d.lg. n. 163 del 2006 - Rinvio alla legge 8 agosto 1985, n. 443 - Tipologie di consorzi ammessi - Consorzi c.d. misti ex art. 6, l. n. 445 cit. - Sono ricompresi - Fattispecie.
(D.lg. 12 aprile 2013 n. 163, art. 34 comma 1 lettera b); l. 8 agosto 1985 n. 443, art. 6)

Il rinvio operato dall'art. 34, comma 1, lettera b), del d.lg. n. 163 del 2006 (da cui dipende l'applicabilità della disciplina dei requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare di cui al successivo art. 35), in quanto genericamente rivolto ai « consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 », è letteralmente esteso a tutta la legge sull'artigianato (integralmente) richiamata, con conseguente necessaria ricomprensione di tutte le tipologie in essa contemplate, vale a dire sia dei consorzi costituiti da sole imprese artigiane sia dei consorzi c.d. « misti ».

* * *

860 - Sez. III — 18 giugno 2014 — Pres. Di Nunzio — Est. Morgantini — A. e altro (avv. Domenichelli) c. Regione Veneto (n.c.) Gestione Liquidatoria dell'Unità Locale Socio Sanitaria Ulss N. 21 (avv. Parnigotto, Buonaiuto).

[1480/288] Codice del processo amministrativo - Giudizio di ottemperanza - In genere - Termine decennale per l'esercizio dell'actio iudicati ex art. 114 c.p.a. - Termine di prescrizione - Soggetto